

ORDINANZA EX ART. 700
SENT. N. 54/03
RACL. 4919/03
CRON. 15766/03

1/16 8-305

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Cagliari in composizione monocratica

Il Giudice del Lavoro, dott. Angelo Leuzzi, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento d'urgenza iscritto al n. 4919 del R.A.C.L. 2003, promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da:

MELIS ROBERTO, residente in Quartu S. Elena, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Gianmarco Tavolacci e Rossana Patta che lo rappresentano, in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, e lo difendono.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ, dalla dott.ssa Maria Rosa Porcu e dal dott. Antonio Cardia funzionari amministrativi, domiciliati nel proprio ufficio in Cagliari - Elmas via Sulcitana presso il Centro Servizi Amministrativi

RESISTENTE

Il Giudice

Letti gli atti, esaminati i documenti di causa ed a scioglimento della riserva

OSSERVA

Con ricorso d'urgenza 25 agosto 2003 al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, il prof. Roberto Melis ha convenuto in giudizio il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca ed il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari esponendo:

di prestare servizio in qualità di docente di ruolo di Matematica ed Informatica presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Muravera ove fino all'anno scolastico 2002 - 2003 aveva ricoperto una cattedra di 18 ore e che, a seguito di una rideterminazione di organico, per l'anno scolastico 2003 - 2004 gli era stato assegnato uno spezzone di 17 ore nella cattedra di titolarità con completamento dell'orario attraverso l'attribuzione di ulteriori 5 ore di insegnamento presso il Liceo Scientifico di Muravera;

che siffatto provvedimento - da lui espressamente contestato con nota del 16 giugno 2003 - deve essere considerato illegittimo perché contrastante con la normativa legale e contrattuale del comparto scuola che, per un verso, fissa in 18 ore l'orario obbligatorio di insegnamento e per l'altro consente, ai fini del completamento del medesimo, la possibilità del superamento del predetto limite solo in presenza di una specifica disponibilità ovvero assenso del docente interessato.

Tanto premesso, il ricorrente - rilevato che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria avrebbe subito un pregiudizio grave ed irreparabile, rappresentato da una significativa riduzione del suo tempo libero a discapito delle sue esigenze familiari, vieppiù avuto riguardo agli adempimenti accessori richiesti dalla sua docenza presso altro istituto - ha chiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che venga ordinata all'amministrazione la sospensione degli effetti del provvedimento di completamento contestato, segnatamente con riguardo al disposto superamento dell'orario obbligatorio, o che comunque siano adottate altre opportune statuizioni cautelari idonee a tutelare il diritto azionato.

Il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca ha resistito alle avverse pretese contestandone il fondamento e chiedendone la reiezione. In particolare ha eccepito che, a seguito di una contrazione d'organico, in sede di determinazione dell'organico di diritto si era posta la esigenza di prevedere il completamento dell'orario di cattedra del prof. Melis (sceso, per effetto della riduzione di orario, a 17 ore) e che l'amministrazione era stata costretta, al fine di salvaguardare l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina, ad assegnare d'ufficio al predetto docente altra cattedra di 4 ore presso il Liceo scientifico di Muravera anche al fine di scongiurare la possibilità che lo stesso divenisse perdente posto. Il tutto - ha spiegato ancora la resistente - nell'ambito di una fattispecie di superamento dell'orario minimo obbligatorio di 18 ore, pur in assenza del consenso dell'interessato, pienamente legittima perché conforme sia al disposto della ordinanza ministeriale 31 dicembre 1980 (ossia di una norma dettata specificamente per gli Istituti professionali e, come tale, tuttora vigente), sia con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti dalle leggi finanziarie 2001 - 2002 e 2002 - 2003.



La causa, istruita col libero interrogatorio delle parti, all'udienza del 22 luglio 2003 è stata
ritirata a riserva dopo la concessione di un termine per il deposito di note.

Il ricorso è fondato.

Le questioni poste all'attenzione del giudicante dal presente giudizio cautelare sono essenzialmente due: la prima concerne la individuazione presso gli istituti professionali dell'orario di lavoro obbligatorio per ciascun docente; la seconda attiene invece alle modalità di completamento dell'orario stesso laddove la cattedra di titolarità non raggiunga il limite quantitativo richiesto e, più in particolare, se sia possibile per l'Amministrazione scolastica superare il limite stesso anche in assenza della disponibilità ovvero del consenso dell'interessato.

Orbene, con riguardo al primo aspetto non pare esservi dubbio tra le parti che l'orario obbligatorio di cattedra dei docenti degli Istituti professionali debba essere fatto coincidere con il limite di 18 ore settimanali, così come si desume testualmente sia dal disposto dell'art. 88 del D.P.R. n. 417 del 1974 (poi recepito nel T.U. n. 297 del 1994) e della circolare ministeriale 31 dicembre 1980 (la cui validità era limitata solo all'anno 1980 e 1981), sia per il periodo successivo dagli artt. 14, comma 7, e 3, comma 10, del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399. Il tutto nell'ambito di una scelta poi integralmente recepita dalla contrattazione collettiva di comparto - ossia della fonte normativa cui è demandata la regolamentazione dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti con rapporto contrattualizzato - la quale ha previsto che l'attività di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica debba svolgersi in diciotto ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali (cfr. art. 41 1° comma del C.C.N.L. per il personale della scuola per il triennio 1995 - 1997 sul punto non derogato né dalla contrattazione collettiva successiva né da disposizioni di legge sopravvenute).

Più controversa invece, nella prospettazione delle parti, è la seconda questione dianzi indicata in quanto è stato asserito che l'amministrazione scolastica deduce che la circolare ministeriale 31 dicembre 1980, tuttora vigente nel settore degli Istituti professionali, consentirebbe di operare il completamento dell'orario di cattedra anche oltre il limite delle 18 ore (ove non fosse possibile raggiungere esattamente tale limite), finanche senza la preventiva disponibilità ovvero il consenso dell'interessato.

Il rilievo è però privo di pregio per diversi ordini di considerazioni.

In primo luogo perché non considera che la vigenza della predetta circolare - peraltro limitata temporalmente all'anno scolastico 1980-81 e legata indissolubilmente, secondo il suo stesso tenore letterale, alla inesistenza per tali istituti, all'epoca, di "modelli e di orari di cattedra" - deve ritenersi definitivamente venuta a cessare a seguito della riforma avviata con D.M. 24 aprile 1992 e conclusa con il D.M. 15 febbraio 1993. Decreto che ha previsto per un verso la individuazione di precisi limiti



orario per le diverse cattedre degli Istituti professionali e che per l'altro ha disposto che i docenti titolari di cattedre costituite con orario inferiore alle 18 debbano completare l'orario di servizio nell'area di approfondimento secondo la programmazione didattica, soggiungendo altresì che per le ore non svolte nell'area di approfondimento l'orario di servizio sarà completato a norma dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399. In tale disposizione, poi, è previsto espressamente che " negli istituti di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti il cui orario sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, ferma restando la inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extra curricolari e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche"

Il tutto in base a principi poi sostanzialmente recepiti dalla contrattazione di comparto, la quale ha confermato che negli istituti di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante la utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività scolastiche ed interscolastiche (art. 41 comma 3 del C.C.N.L. 4 agosto 1995).

E' ben vero che è possibile lo svolgimento da parte del docente - come pure si desume dalla previsione dell'art. 70 della citata contrattazione collettiva di comparto - di ore eccedenti l'orario d'obbligo, ma siffatto superamento può intervenire, in conformità ai principi generali del rapporto di lavoro e di quanto espressamente statuito dall'art. 3, comma 10, del D.P.R. 23 agosto 1988 N. 399, solo per effetto della manifestazione di una preventiva disponibilità da parte del docente ovvero di suo consenso. Né pare - contrariamente a quanto dedotto dall'amministrazione resistente - che principi di segno opposto a quello fin qui sostenuto possano desumersi dalla legislazione emanata successivamente alla contrattazione collettiva ed, in particolare, dagli intenti di contenimento della spesa pubblica perseguita con le leggi finanziarie dell'anno 2001 - 2002 e 2002 - 2003. In senso esattamente contrario milita infatti il disposto dell'art. 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che stabilisce che nel rispetto dell'orario definito dai contratti collettivi vigenti (con riferimento al caso di specie 18 ore settimanali), i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nella istituzione scolastica; prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite



contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario di obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Previsione nella quale il consenso dell'interessato assume la valenza di condizione essenziale, necessaria per il superamento dell'orario normale stabilito dal contratto collettivo e che risulta espressamente confermata anche dall'art. 35 della legge 24 dicembre 2002 n. 289, il quale fa salvo espressamente (nella sua prima proposizione) quanto previsto dall'art. 22 comma 4° della legge n. 448/2001. Principi cui d'altro lato mostra di essersi attenuto - né sarebbe potuto essere altrimenti - lo stesso Ministero della Istruzione di concerto con quello della Economia e delle Finanze nel dettare le disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2002 e 2003, partitamente con riferimento alla tematica per cui è causa nell'art. 4. Il che conferma che nell'attuale ordinamento scolastico non è possibile il superamento dell'orario contrattuale previsto dall'art. 41 1° comma del C.C.N.L. 4 agosto 1995 se non con il consenso del docente interessato; consenso che nel caso di specie non sussiste.

In conclusione deve ritenersi - almeno ad un giudizio di sommaria delibazione qual è quello proprio della procedura in esame - che sussista nel caso di specie il requisito del *funus boni iuris*.

Parimenti sussistente ad avviso del giudicante è il requisito del *periculum in mora* che è in re ipsa ogni qual volta, come nel caso di specie, il lavoratore venga comandato in via unilaterale a rendere la sua prestazione oltre i limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo di lavoro ovvero dalla vigente legislazione. E ciò vieppiù avuto riguardo alla illegittima compressione del tempo libero - come tale sottratto alla cura di altri interessi personali e familiari meritevoli di tutela - che subisce nel caso di specie il Melis non solo in considerazione della dilatazione dei tempi di attesa delle singole lezioni, ma anche dei tempi occorrenti per raggiungere l'altra sede di lavoro (seppure ubicata nella medesima località) e per lo svolgimento delle attività accessorie.

Sussistono quindi i presupposti per accordare la tutela cautelare richiesta e per disporre in via provvisoria - e salve le statuizioni del giudizio di merito - la sospensione della efficacia del provvedimento di completamento d'orario con il quale al prof. Melis è stato assegnato, oltre la cattedra di titolarità, un incarico di docenza eccedente le 18 ore settimanali in assenza del suo consenso. Il provvedimento di completamento dell'orario potrà essere adottato nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale della materia.

La regolazione delle spese della procedura è riservata alla definizione del giudizio di merito, che dovrà essere instaurato entro il termine perentorio di trenta giorni.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso proposto il 25 agosto 2003, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dispone la sospensione in via provvisoria, e salve le statuizioni del giudizio di merito, della efficacia del

provvedimento con il quale al prof. Melis è stato assegnato, oltre la cattedra di titolarità, altro incarico di docenza presso il Liceo Scientifico di Muravera, così eccedendo l'orario contrattuale di 18 ore settimanali in assenza del suo consenso.


Assegna alle parti il termine di giorni trenta per la instaurazione del giudizio di merito, riservando a quest'ultimo la regolazione delle spese della procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cagliari, 18


18/10/2003

IL CANCELLIERE



Il Giudice

(dr. Angelo Leuzzi)



Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, li 18-10-2003
IL CANCELLIERE

